D.D.G. n. 225

Repubblica Italiana

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento Regionale dell'Urbanistica
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i DD.II. 01 Aprile 1968, n° 1404 e 02 Aprile 1968 n° 1444;
VISTA la Legge Regionale 30 aprile 1991, n° 15;
VISTO l'art. 68 della Legge Regionale 27 Aprile 1999, n° 10;
VISTO l'art. 39 del D.P.R. 380 del 2001 – Testo Unico Edilizia;
VISTO il D.P.R. n. 160/2010;
VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016. n. 16;
VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R.S. n. 734 del 17/02/2025, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 51 del 14/02/2025, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica il Dott. Giuseppe Battaglia;
VISTO il D.D.G. n. 207 del 27/09/2023 e successiva proroga di cui al D.D.G. n. 276 del 18/12/2023 con cui è stato disposto un intervento ispettivo a seguito della richiesta di annullamento ex art. 39 del D.P.R. 380/2001 del Provvedimento Unico SUAP n. 01 del 09/3/2020 e successivo Provvedimento Unico SUAP n. 02 del 09/6/2020 relativi alla realizzazione di una struttura stagionale per la diretta fruizione del mare nel lotto di terreno sito in località Siculiana Marina, distinto al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 7, particella 424, ai sensi dell'art. 15 lettera a) della L.R. 78/76 e dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 15/91;
VISTA la nota prot. n. 10710 del 17/07/2024 del Servizio 5/DRU – Vigilanza Urbanistica, con la quale è stato trasmesso al Servizio 2/DRU il rapporto prot. n. 4922 del 29/03/2023, redatto a conclusione dell'intervento ispettivo in questione, corredato da documentazione;
VISTA la nota del Dirigente Generale DRU prot. n. 14158 del 01/10/2024 con la quale sono state contestate le violazioni riscontrate ai soggetti interessati e si è data comunicazione di avvio del procedimento di annullamento ex art. 39 del D.P.R. 380/01 così come recepito in Sicilia dalla L.R. n. 16/2016, della D.I.A. n. 109/2021;
VISTA la proposta di parere n. 02/S2.2 del 31/01/2025 del Servizio 2/DRU, che di seguito parzialmente si trascrive:
"…Omissis…

Premesso che:

- *la ditta Piro Calogero con istanza al portale SUAP del Comune di Siculiana, pratica n. 02042019-1018 del 02/04/2019 ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, ha inoltrato richiesta per la realizzazione di struttura di tipo stagionale, per la diretta fruizione del mare nel lotto di terreno sito in località Siculiana Marina, distinto nel N.C.E.U. al foglio di mappa n. 7, particella 424, ai sensi dell'art. 15 lettera a) della L.R. n. 78/76 e dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 15/91, in qualità di locatario del terreno, al fine di ottenere un titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento dell'attività richiesta;*
- *In fase istruttoria ai fini del rilascio del provvedimento unico di cui sopra, il Responsabile del servizio Urbanistica con propria nota del 22/04/2020 indirizzata al Responsabile dell'Area Tecnica-SUAP del Comune di Siculiana, ha rappresentato che l'intervento proposto ricade all'interno della fascia dei 150 mt dalla battigia in Z.T.O. E1 (aree territoriali ad uso agricolo) e che per caratteristiche proprie e funzionalità di utilizzo è destinata alla "diretta fruizione del mare". Nella stessa nota si rappresenta, con riferimento all'art. 15 lett a) della L.R. 78/76 e all'art. 2 comma 3 della L.R. n. 15/91, che la "diretta fruizione del mare" è l'unica attività consentita nelle aree*

ricadenti nella fascia dei 150 mt dalla battigia, ma tale uso non modifica la finalità del terreno, che mantiene sempre la destinazione urbanistica originaria e nel caso in esame, quello agricolo. Pertanto, di fatto, l'Ufficio Urbanistica attesta che la realizzazione della struttura proposta non comporta alcuna variante allo strumento urbanistico vigente.

- *il procedimento si è concluso con il rilascio del Provvedimento Unico SUAP n. 1 del 09/03/2020 e successivamente con disposizione del Responsabile dell'Area IV – Servizi Tecnici del 30/05/2020 avente ad oggetto "modifica, autotutela, dell'autorizzazione n. 1 del 09/03/2020 Ditta Piro Calogero", è stato emesso il Provvedimento Unico SUAP n. 02 del 09/06/2020 che autorizzava la realizzazione delle opere in progetto previste nel rispetto dei pareri resi dagli Enti partecipanti alla conferenza di servizi indetta dal SUAP in data 09/05/2019 e 23/05/2019, ai sensi dell'art. 14 comma 2 e 14-bis della L. 241/1990, nonchè alle condizioni imposte e riportate nel provvedimento stesso.*
- *A seguito di impulso di censure da parte di un privato, è stato disposto un apposito intervento ispettivo con D.D.G. n. 207 del 27/09/2023 e successiva proroga di cui al D.D.G. n. 276 del 18/12/2023;*
- *dalle risultanze della relazione conclusiva da parte dell'Ispettore incaricato, sono stati evidenziati profili di illegittimità urbanistico-edilizia relativamente i provvedimenti SUAP n. 01 del 09/03/2020 e n. 02 del 09/06/2020, tali da ritenere che debba essere attivata la procedura di annullamento dei suddetti titoli abilitativi, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., così come recepito dalla L.R. 16/2016, per come di seguito esplicitati:*

1. *alla verifica degli indirizzi degli Enti invitati alla conferenza di servizi ad esprimere parere, non risulta presente l'ARTA – Dipartimento Urbanistica, in considerazione della caratteristica progettuale e destinazione d'uso (attività di fruizione del mare con annessa attività di ristorazione); il mancato coinvolgimento del richiamato Ente, è da ritenersi un vizio di procedura che inficia l'intero processo amministrativo;*
2. *si rileva che, il parere rilasciato dalla Soprintendenza in data 26/09/2019, stabilisce che deve essere rispettata tra due stabilimenti balneari una distanza non inferiore a mt. 100, condizione non rispettata nel caso in esame;*
3. *si rileva che l'area in argomento ricade in zona agricola ed è stata già asservita per la realizzazione di un fabbricato.*

- *a seguito di ciò, con nota del Dirigente Generale DRU prot. n. 14158 del 01/10/2024 sono state contestate le violazioni sopra rappresentate ai soggetti interessati e si è data comunicazione di avvio del procedimento di annullamento ex art. 39 del DPR 380/01, così come recepito in Sicilia dalla L.R. n. 16/2016, relativo all'annullamento dei provvedimenti SUAP n. 01 del 09/03/2020 e n. 02 del 09/06/2020, per le motivazioni esposte;*
- *con nota acquisita al prot. DRU n. 15764 del 29/10/2024, l'Avv. Gaetano Caponnetto in nome, per conto e nell'interesse del sig. Piro Calogero ha fornito le controdeduzione alla nota di cui sopra, così come di seguito riportato:*
 - ***Controdeduzioni alla prima contestazione**: "dalla verifica degli indirizzi degli Enti invitati alla conferenza di servizi ad esprimere parere, non risulta presente l'ARTA – Dipartimento Urbanistica, in considerazione della caratteristica progettuale e destinazione d'uso (attività di fruizione del mare con annessa attività di ristorazione): il mancato coinvolgimento del richiamato Ente è da ritenersi un vizio di procedura che inficia l'intero processo amministrativo";*

 l'istanza inoltrata presso il SUAP del Comune di Siculiana, era finalizzata all'ottenimento del Provvedimento Unico, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, per la "realizzazione di una struttura per la diretta fruizione del mare nel lotto di terreno sito in località Siculiana Marina – distinto al N.C.E.U. al foglio di mappa 7, part. 424 – ai sensi dell'art. 15 lettera a) della L.R. n. 78/76 e dell'art. 2 comma 3 della L.R. n. 15/91".

 In data 23/05/2019 il Responsabile del Procedimento del S.U.A.P. indiceva Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 e 14 bis della L.n. 241/1990, finalizzata all'ottenimento dei "pareri/autorizzazioni/nulla osta" degli enti competenti per i regimi prescrittivi urbanisti e vincolistici incombenti sull'area in oggetto.

 Nel merito delle relative procedure, riguardanti, appunto, l'argomento afferenti le Conferenze di servizi, è opportuno richiamare i contenuti della Circolare n. 4/2023, emanata dal Dipartimento dell'Urbanistica, della quale per una più agevole lettura si riporta testualmente il contenuto pertinente:

 "...L'art. 6 della sopra citata Legge n. 241/1990 e l'art. 7 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 pongono tra i compiti del responsabile del procedimento, propedeutici all'indizione

*della conferenza di servizi, la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, tra questi risulta fondamentale, per quanto concerne questo Dipartimento, l'accertamento della conformità del progetto allo strumento urbanistico vigente, cui è conseguente la competenza dello stesso a rilasciare eventuale parere in sede di conferenza di servizi….omissis….**Soltanto successivamente all'accertata non conformità urbanistica dei progetti presentati in conferenza dei servizi, dovrà essere convocato questo Dipartimento che solo in tal caso parteciperà alla conferenza al fine di rilasciare il parere di competenza**".*

*Non è allora superfluo ricordare che l'istanza in oggetto era finalizzata all'ottenimento del Procedimento Unico, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R n.160/2010 **che non prevede variante allo strumento urbanistico** (la variante viene di norma richiesta con l'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010): sicchè il Responsabile del Procedimento del S.U.A.P. aderendo al proprio compito ed alle indicazioni della predetta Circolare n. 4/2023, ha svolto correttamente l'istruttoria propedeutica all'indizione della Conferenza di servizi ritenendo l'intervento progettuale proposto dalla ditta conforme alle prescrizioni di carattere urbanistico incombenti nell'area.*

*Da qui, nella piena osservanza della predetta Circolare – lo si ripete – è conseguita la scelta **di non essere necessaria la presenza del Dipartimento dell'Urbanistica nella Conferenza di servizi per il parere per il quale ha ritenuto il medesimo Dipartimento non competente.***

E pare opportuno a tal riguardo leggersi …omissis… "In merito, occorre rammentare che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti della legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze" e, pertanto, la verifica della conformità/compatibilità urbanistica dell'intervento per il quale viene attivata la procedura di autorizzazione in conferenza di servizi, dovrà essere eseguita, in fase istruttoria, dal responsabile del procedimento unitamente all'Ufficio tecnico del Comune interessato…omissis…".

A nulla rileva, dunque, il fatto che la destinazione d'uso, come evidenziato dall'Ispettore incaricato, sia di attività di fruizione del mare con annessa ristorazione.

A tal proposito occorre ricordare che la struttura in oggetto è qualificabile ontologicamente e tipologicamente quale struttura per la balneazione in quanto tipologia adottata e mutuata da strutture equivalenti prescritte dal Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo.

…Omissis…

Non risulta, pertanto, pleonastico ripetere che la diretta fruizione del mare con annessa ristorazione risulta assolutamente conforme alle linee guida già riferite, ritenute tutte compatibili e tipiche delle finalità di uno stabilimento balneare che risulta legittimamente fornito anche della ristorazione ed abbia quelle strutture corrispondenti.

…Omissis…

- ***Controdeduzioni alla seconda contestazione**: "si rileva che, il parere rilasciato dalla Soprintendenza in data 26/09/2019, stabilisce che deve essere rispettata tra due stabilimenti balneari una distanza non inferiore a mt 100, condizione non rispettata nel caso in esame":*

 in primis, l'Avv. Caponnetto contesta l'asserita violazione delle prescrizioni sulla distanza tra due stabilimenti balneari (mt 100,00) impartita dalla Soprintendenza di Agrigento per incompetenza funzionale della stessa Soprintendenza, giacchè la fattispecie in esame concerne un'area privata e non demaniale. In tal caso la competenza sul punto appartiene esclusivamente all'Amministrazione Comunale e ciò sul fondamento delle linee guida del P.U.D.M. (Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo). I detti PUDM regolamentano l'attività ed i servizi esistenti o di nuova realizzazione sul Demanio Marittimo di esclusiva titolarità regionale, ma ricadendo le suddette aree demaniali all'interno dei Comuni rivieraschi, sono quest'ultimi che ne disciplinano i contenuti.

 Le linee guida, infatti, introdotte con D.A. n. 319/GAB del 5/8/2016 e successivamente modificate con D.A. n. 152/GAB del 11/04/2019, prevedono parametri dimensionali, distanze, tipologie e destinazioni d'uso di attività per la fruizione dell'arenile di cui è titolare il Demanio Marittimo e non su quelle realizzate su aree private.

 La struttura balneare di che trattasi è stata realizzata su proprietà privata, e quindi non rientra e non è assoggettata all'apparato normativo afferente le suddette linee guida e, pertanto, la

struttura non è tenuta al rispetto di alcune distanza con le altre strutture affini ricadenti sul Demanio Marittimo.

Si ricorda, inoltre ed in ogni caso, che il D.A. n. 152/GAB dell'11/04/2019 ha modificato le distanze prescritte tra le tipologie di stabilimento balneare ed aree attrezzate per la balneazione portandole dai 100 mt della prima stesura a 25 mt, distanza, quest'ultima, pienamente rispettata dalla struttura balneare più prossima posta del demanio marittimo.

*Va, inoltre, ricordato che in entrambi i Provvedimento , n. 01 del 09/03/2020 e n. 02 del 09/06/2020, il Responsabile del Procedimento ha espressamente disatteso la predetta prescrizione sulla distanza da osservare con le medesime motivazioni sopra riportate, testualmente dichiarando nei relativi provvedimenti che "…le condizioni di cui al punto 2 del suddetto parere (l'autorizzazione Paesaggistica prot. n. 9975 del 26/09/2019, ndr) viene omessa in quanto riguarda opere ricadenti in area demaniale, **non attinenti al presente provvedimento**…".*

Per concludere sul punto, la posizione del SUAP, evidenziata in entrambi i provvedimenti (nn. 1 e 2 del 2020), risulta legittima e ciò per duplice motivo: in primo luogo perché la competenza prevista dalle linee guida non è della Soprintendenza ma esclusivamente del Comune; ed in secondo luogo perché, in ogni caso, la struttura in esame non era tenuta a rispettare l'asserita impropria distanza in quanto realizzata su un'area privata e, quindi, esclusa dalla disciplina delle linee guida sui P.U.D.M..

- ***Controdeduzioni alla terza contestazione**: "si rileva che l'area in argomento ricade in zona agricola ed è stata già asservita per la realizzazione di un fabbricato".*

 La controdeduzione ricorda che l'area dove è realizzata la struttura in esame rientra nella fascia dei 150 mt dalla battigia ed è normata dall'art. 15 lettera a) della L.R. n. 78/76 e dall'art. 2 comma 3 della L.R. 15/91 che prevede, appunto che "…Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B in aggiunta delle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni:

 *a) le costruzioni debbono arretrarsi di mt 150 dalla battigia**: entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare**, nonché la ristrutturazione di edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati…".*

 *Il legislatore ha però tenuto a specificare al comma 3° che "**Le disposizioni di cui all'art. 15, primo comma, lettera a, d, ed e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78**, devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi". Pertanto l'art. 15 lettera a) della L.R. n. 78/76 modificato dall'art. 2 comma 3 della L.R. n. 15/91 costituiscono apparati normativi di carattere "derogatorio" in quanto consentono, all'interno della fascia dei 150 mt dalla battigia, la realizzazione di strutture per la diretta fruizione del mare in deroga, appunto, alle prescrizioni urbanistiche prescritte dal P.R.G.. Peraltro nessuna interferenza può costituire il piccolissimo fabbricato rurale posto a monte, cioè fuori dalla fascia di rispetto dei 150 mt dalla battigia, e realizzato in forza della C.E. n. 15/2002 e per il quale erano efficaci le prescrizioni di zona E1.*

 Va, peraltro, sottolineato che il manufatto destinato all'uso, ha carattere temporale non definitivo, ma ben circoscritto nel tempo e, dunque, non vi sono i presupposti della violazione dell'asserito o presunto indice territoriale o di fabbricazione, che riguarda, come è noto, la suddivisione dell'osservanza rapporto "area" e "volume", rapporto inapplicabile alla fattispecie in esame.

 Va da ultimo detto che la struttura in oggetto, realizzata interamente con materiale ligneo, non necessitava di alcun asservimento in quanto, per l'approvazione della stessa da parte del S.U.A.P., nella piena osservanza delle predette due norme che regolano l'edificazione dentro la fascia dei 150 mt dalla battigia, bastava rilevare la destinazione della stessa ovvero la struttura per la diretta fruizione del mare, dato quest'ultimo incontestabile data la funzione che la stessa presenta (cabine, docce, solarium, punto di ristoro eminentemente funzionali ad una migliore fruizione del mare e non già alle finalità della regola più generale della pianificazione urbanistica).

 *Anche l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente sul tema ha chiarito e si è espresso più volte con Circolari esplicative, delle quali si ricordano le Circolari n. 9686 del 04/11/1977, n. 1/90 dell'08/04/1990, n. 58 del 20/07/1992, secondo cui "si precisa come sia ininfluente (riguardo la disciplina urbanistica) **il sistema utilizzato per la realizzazione di detti manufatti***

***edilizi (cioè, che attenga o meno al sistema della prefabbricazione**), bensì necessita avere riguardo alla loro destinazione d'uso del manufatto".*
*Alla luce di quanto sopra **appare più che legittimo** il provvedimento del Comune che, giova ripetere, **ha validità temporale (sessennale) equiparabile alle Concessioni Demaniali**.*

Per tutto quanto sopra premesso, considerato che:
dalla lettura della documentazione acquisita, del rapporto ispettivo e dall'esame degli atti ed elaborati acquisiti in sede ispettiva, questo servizio ritiene di potere condividere le controdeduzioni per le motivazioni in esse formulate dall'Avv. Gaetano Caponnetto in nome, per conto e nell'interesse del sig. Piro Calogero, così come sopra esposte ed a riscontro delle contestazioni delle violazioni riportate nella citata nota del Dirigente Generale DRU prot. n. 14158 del 01/10/2024 e pertanto, non rilevando un interesse pubblico alla rimozione della struttura in argomento

SI PROPONE

*di **non procedere all'annullamento** ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., così come recepito dalla L.R. 16/2016 dei titoli abilitativi rilasciati con Provvedimento Unico SUAP n. 1 del 09/03/2020 e successivo Provvedimento Unico SUAP n. 02 del 09/06/2020 relativi alla realizzazione di una struttura stagionale per la diretta fruizione del mare nel lotto di terreno sito in località Siculiana Marina, distinto nel N.C.E.U. al foglio di mappa n. 7, particella 424, ai sensi dell'art. 15 lettera a) della L.R. n. 78/76 e dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 125/91"*;

VISTO il parere del Comitato tecnico Scientifico espresso con il voto n. 144 nella seduta del 18 giugno 2025, trasmesso al Servizio 2/DRU U.O. S2.1 con nota prot. n° 12984 del 26 agosto 2025, che di seguito parzialmente si trascrive:
"…omississ…"
***Considerato** che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere il contenuto della proposta dell'Ufficio dinon procedere all'annullamento delle autorizzazioni S.U.A.P. n. 1/2020 e 2/2020*
Per quanto sopra il Comitato esprime

PARERE

Che non emergono specifiche motivazioni di interesse pubblico concreto ad attuale all'annullamento ai sensi dell'ex art. 39 DPR 380/01, così come recepito in Sicilia dalla L.R. n. 16/2016, della autorizzazioni SUAP n° 1/2020 e 2/2020 per la realizzazione di una struttura stagionale per la diretta fruizione del mare, nel lotto di terreno sito in località Siculiana Marina, in condivisione ed in conformità al contenuto della proposta di parere n° 02/S2.2 del 31/01/2025 del Servizio 2 – U.O. S2.2, che è parte integrante del presente voto"

RITENUTO di poter condividere il superiore parere;
RILEVATA la regolarità della procedura seguita,

D E C R E T A

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.P.R. 380 del 2001 così come recepito in Sicilia con la L.R. 10 agosto 2016. n. 16, in conformità a quanto espresso nel parere n. 144 del 18/6/2025, del Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica, **non si procede all'annullamento** *della autorizzazioni SUAP n° 1/2020 e 2/2020,* relativi alla realizzazione di una struttura stagionale per la diretta fruizione del mare nel lotto di terreno sito in località Siculiana Marina, distinto al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 7, particella 424, ai sensi dell'art. 15 lettera a) della L.R. 78/76 e dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 15/91, che pertanto mantengono la loro validità ed efficacia;

ART. 2) Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati:
1) Proposta di Parere n. 02/S2.2 del 31/012025;
2) Parere C.T.S. n. 144 del 18/6/2025;

ART. 3) Il presente decreto, con la documentazione ad esso allegata, dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione comunale (Albo Pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.

ART. 4) Il comune di Siculiana resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 10 della Legge 1150/42.

ART. 5) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione nel sito web di questo DRU, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i. il presente decreto è pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo lì 12.09.2025

IL DIRIGENTE GENERALE
(Giuseppe Battaglia)
Firmato

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Salvatore Cirone)
Firmato

Il Funzionario Direttivo
(Arch. Marcello Annaloro)
Firmato